



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2013/2014(COD)**

7.11.2013

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/2014(COD))

Relatore per parere: Pilar Ayuso

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Data l'estrema eterogeneità del materiale riproduttivo vegetale esistente, la legislazione dell'Unione attualmente in vigore si compone di dodici direttive settoriali di carattere tecnico che hanno finora permesso di adattare la normativa ai vari casi specifici. Nelle consultazioni precedenti l'elaborazione della proposta legislativa sia i settori interessati che gli Stati membri si sono mostrati generalmente soddisfatti dell'attuale assetto normativo ma comunque aperti alle opportune revisioni. L'unificazione delle direttive attuali in un unico atto legislativo proposta dalla Commissione non risponde quindi a un'esigenza concreta delle parti interessate.

I lavori avviati dalla proposta della Commissione saranno lunghi e complessi, dal momento che sono previsti ulteriori 90 atti delegati o di esecuzione che in alcuni casi non sono debitamente giustificati.

L'inclusione di settori estremamente eterogenei in un unico regolamento genera distorsioni, dal momento che, in alcuni casi, i requisiti imposti risultano inappropriati per determinati materiali. La proposta della Commissione contiene inoltre imprecisioni e ampi margini di interpretazione tali da poter incidere sull'applicazione armonizzata del nuovo regolamento all'interno dell'Unione europea. Il relatore per parere ritiene inoltre che non sia opportuno abrogare norme entrate in vigore di recente.

Il progetto di relazione chiarisce varie definizioni, ad esempio quelle relative ai diversi materiali riproduttivi, nelle quali la Commissione elimina la categoria "commerciale", di cui invece si propone il reinserimento. Il relatore per parere ritiene inoltre necessario garantire un controllo efficace dei materiali standard successivo alla relativa messa a disposizione sul mercato.

D'altro canto il relatore per parere considera inammissibile la non inclusione nell'atto di base delle specie con certificazione ufficiale obbligatoria, che dipenderebbero così da un atto delegato della Commissione, con un conseguente ritardo inaccettabile e quindi grave distorsione di alcuni mercati.

Per quanto riguarda le varietà non registrate, conviene stabilire termini massimi per la messa a disposizione sul mercato di quantità limitate di materiale riproduttivo, dal momento che, in caso contrario, sarebbe a rischio l'esistenza stessa del registro delle varietà.

Il relatore per parere non condivide nemmeno l'idea che le persone appartenenti a un'organizzazione di conservazione dedite alla produzione e alla commercializzazione di semi e piante possano essere escluse dall'applicazione del regolamento in esame, dal momento che potrebbe generarsi una rete parallela di materiali di moltiplicazione. Gli scambi in natura tra privati dovrebbero essere limitati a quantità ridotte, dal momento che, in caso contrario, si

presupporrebbe che gli scambi in generale non rappresentino operazioni commerciali.

Per quanto concerne le deroghe in materia di iscrizione per i mercati di nicchia di varietà di interesse locale occorre fornire una definizione chiara di questi ultimi per evitare un'applicazione indiscriminata della disposizione. Le microimprese non dovrebbero essere esentate dall'iscrizione (operatori con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato) dal momento che rappresentano la stragrande maggioranza del settore del materiale di moltiplicazione. Dovrebbero essere stabilite le quantità massime che potrebbero beneficiare delle deroghe in questione, dal momento che, in caso contrario, si creerebbe un circuito parallelo di operatori che mettono a disposizione sul mercato varietà non iscritte.

Il relatore per parere non ritiene che sia necessario effettuare audit almeno una volta l'anno ma che la frequenza di tali operazioni dovrebbe essere determinata in base al rischio di inadempimento delle prescrizioni applicabili agli operatori.

D'altra parte l'incremento di ispezioni, prelievi di campioni o prove deve essere giustificato da una necessità derivata dal controllo e non dalla discrezionalità dell'operatore.

La Commissione introduce nella normativa in esame il registro dei cloni; il relatore per parere si oppone a un simile provvedimento ritenendo che possa dare adito a oneri amministrativi ingiustificati.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi

##### *Emendamento*

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi

sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche **senza scopo di lucro** (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura **in quantità ridotte** tra persone diverse dagli operatori professionali.

Or. es

### *Motivazione*

*Non si ritiene opportuno che le persone appartenenti a un'organizzazione di conservazione possano produrre e commercializzare semi e piante senza essere soggette all'applicazione del regolamento in esame, dal momento che potrebbe così generarsi un sistema parallelo di materiali di moltiplicazione. Gli scambi in natura tra privati devono essere limitati a quantità ridotte, dal momento che, in caso contrario, si affermerebbe implicitamente che gli scambi in generale non sono considerati come rientranti nel commercio.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) L'esperienza ha dimostrato che l'affidabilità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato possono essere compromesse laddove sia impossibile tracciare il percorso del materiale che non rispetti le norme vigenti. È necessario pertanto stabilire un sistema di tracciabilità esaustivo che consenta di procedere al ritiro dei prodotti o di informare i consumatori o le autorità competenti. Per tale ragione occorre rendere obbligatoria la tenuta delle informazioni e dei registri necessari relativi a trasferimenti che coinvolgono gli operatori professionali. In base al principio di proporzionalità, occorre che tale norma non sia applicata nel caso in cui la fornitura sia parte della messa a disposizione sul mercato al

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

dettaglio.

Or. es

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento  
Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Per garantire la trasparenza e permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase", "di base", "certificato" e "standard".

*Emendamento*

(13) Per garantire la trasparenza e permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase", "di base", "certificato", "**commerciale**" e "standard".

Or. es

*Motivazione*

*Le definizioni dei materiali non sono chiare. Nella proposta della Commissione la categoria "commerciale" è scomparsa ed è quindi necessario aggiungerla.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a

*Emendamento*

(14) Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a

disposizione sul mercato in qualsiasi categoria il materiale riproduttivo vegetale che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi.

disposizione sul mercato in qualsiasi categoria il materiale riproduttivo vegetale che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi. ***I generi e le specie in questione con certificazione ufficiale obbligatoria devono essere inclusi in un elenco specifica.***

Or. es

#### *Motivazione*

*Attualmente esistono settori per i quali è previsto l'obbligo di certificazione dei materiali commercializzati, e non si può bloccare il relativo commercio in attesa di un atto della Commissione posteriore al progetto di regolamento in esame. I generi e le specie con certificazione ufficiale obbligatoria in questione devono essere inclusi in un elenco specifico da inserire nell'allegato I bis.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 27**

###### *Testo della Commissione*

(27) È opportuno che il materiale messo a disposizione sul mercato solo in quantità limitate ***da piccoli produttori*** ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia") sia esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore ma importante per la conservazione della diversità genetica. ***Va comunque garantito che non vi sia un ricorso regolare a tale deroga da parte di***

###### *Emendamento*

(27) È opportuno che il materiale messo a disposizione sul mercato solo in quantità limitate ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia") sia esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore ma importante per la conservazione della diversità genetica.

***un elevato numero di operatori professionali e che vi facciano ricorso solo gli operatori professionali che non hanno la possibilità di sostenere i costi e gli oneri amministrativi dell'iscrizione della varietà. Questo aspetto è importante per evitare che si abusino di tale deroga e per garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento. Il materiale destinato a un mercato di nicchia dovrebbe pertanto essere messo a disposizione sul mercato solo da operatori professionali con un basso numero di dipendenti e con un fatturato annuo contenuto.***

Or. es

*Motivazione*

*È necessario definire chiaramente il concetto di "mercato di nicchia" per evitare che sia utilizzato in maniera indiscriminata. Si tratta di piccoli mercati locali caratterizzati da varietà di interesse appunto locale. Gli operatori con meno di 10 dipendenti rappresentano la maggioranza nel settore del materiale di moltiplicazione e di conseguenza non si possono effettuare distinzioni nei confronti di alcun operatore.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) È opportuno stabilire norme riguardanti le procedure per l'iscrizione delle varietà ***e dei cloni*** nei registri nazionali delle varietà al fine di garantire condizioni uniformi per tutte le domande e un quadro trasparente per tutte le parti in causa.

*Emendamento*

(38) È opportuno stabilire norme riguardanti le procedure per l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà al fine di garantire condizioni uniformi per tutte le domande e un quadro trasparente per tutte le parti in causa.

Or. es

*Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla*



*varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) Occorre adottare norme per l'iscrizione delle varietà ***e dei cloni*** nel registro delle varietà dell'Unione. A fini di coerenza è necessario che tali norme siano analoghe a quelle relative all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà.

#### *Emendamento*

(41) Occorre adottare norme per l'iscrizione delle varietà nel registro delle varietà dell'Unione. A fini di coerenza è necessario che tali norme siano analoghe a quelle relative all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà.

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(51 bis) Ai fini dell'adeguamento degli allegati I e I bis del presente regolamento allo sviluppo tecnico e scientifico, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa, secondo la procedura legislativa ordinaria, riguardo alla modifica dei citati allegati del presente regolamento.***

Or. es

#### *Motivazione*

*Data l'importanza degli allegati I e I bis del regolamento in esame, alla relativa modifica si dovrebbe applicare la procedura legislativa ordinaria.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 52

#### *Testo della Commissione*

(52) Al fine di assicurare che gli allegati del presente regolamento siano adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano gli allegati del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(52) Al fine di assicurare che gli allegati **da II a XII** del presente regolamento siano adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano gli allegati del presente regolamento.

Or. es

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 53

#### *Testo della Commissione*

(53) Onde seguire l'evoluzione tecnica ed economica del settore, **alla** Commissione **dovrebbe essere delegato potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco dei generi o delle specie il cui materiale riproduttivo vegetale non possa essere messo a disposizione sul mercato come materiale standard.**

#### *Emendamento*

(53) Onde seguire l'evoluzione tecnica ed economica del settore, **la** Commissione **dovrebbe presentare una proposta legislativa secondo la procedura legislativa ordinaria riguardo all'adeguamento, alla modifica, all'aggiornamento o all'inclusione delle specie nell'elenco dei generi e delle specie con certificazione ufficiale obbligatoria.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Attualmente esistono settori per i quali è previsto l'obbligo di certificazione dei materiali commercializzati, e non si può bloccare il relativo commercio in attesa di un atto della Commissione posteriore al progetto di regolamento in esame. Data l'importanza dell'elenco dei generi e delle specie con certificazione ufficiale obbligatoria di cui all'allegato I bis, alla*

*relativa modifica si dovrebbe applicare la procedura legislativa ordinaria.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) destinato esclusivamente a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche ***oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;***

##### *Emendamento*

c) destinato esclusivamente a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche ***senza scopo di lucro;***

Or. es

##### *Motivazione*

*Non si ritiene opportuno che le persone appartenenti a un'organizzazione di conservazione possano produrre e commercializzare semi e piante senza essere soggette all'applicazione del regolamento in esame, dal momento che potrebbe così generarsi un sistema parallelo di materiali di moltiplicazione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

##### *Emendamento*

d) scambiato in natura ***in quantità ridotte*** tra persone diverse dagli operatori professionali.

Or. es

##### *Motivazione*

*Gli scambi in natura tra privati devono essere limitati a quantità ridotte, dal momento che, in caso contrario, si affermerebbe implicitamente che gli scambi in generale non sono considerati come rientranti nel commercio.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

#### *Testo della Commissione*

(2) "materiale riproduttivo vegetale": **le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tale scopo;**

#### *Emendamento*

(2) "materiale riproduttivo vegetale": **i semi, le parti di piante e qualunque materiale vegetale destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante;**

Or. es

#### *Motivazione*

*Allineamento all'attuale definizione contenuta nella normativa applicabile al settore dei semi e delle piante.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 6

#### *Testo della Commissione*

Gli operatori professionali **assicurano** che il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

#### *Emendamento*

Gli operatori professionali **garantiscono** che il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. es

#### *Motivazione*

*Il significato della parola "assicurano" non è certo. Gli operatori professionali devono essere responsabili del rispetto dei requisiti del regolamento in questione da parte dei materiali e quindi garantirlo.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

(6) "materiale prebase": il materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione e destinato alla produzione di altre categorie di materiale riproduttivo vegetale;

#### *Emendamento*

(6) "materiale prebase": il materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione e destinato alla produzione di altre categorie di materiale riproduttivo vegetale ***che rispetta i requisiti fissati per la categoria;***

Or. es

#### *Motivazione*

*I materiali corrispondono a una categoria da cui prendono il nome non solo quando l'origine è quella stabilita ma anche quando rispettano i requisiti fissati nella norma. Affinché un materiale appartenga a una determinata categoria devono ricorrere entrambe le condizioni. Occorre introdurre nelle definizioni la conformità ai requisiti quali figuranti nella regolamentazione in vigore.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 7

#### *Testo della Commissione*

(7) "materiale di base": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase e destinato alla produzione di materiale certificato;

#### *Emendamento*

(7) "materiale di base": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase e destinato alla produzione di materiale certificato ***che rispetta i requisiti fissati per la categoria;***

Or. es

#### *Motivazione*

*I materiali corrispondono a una categoria da cui prendono il nome non solo quando l'origine è quella stabilita ma anche quando rispettano i requisiti fissati nella norma. Affinché un materiale appartenga a una determinata categoria devono ricorrere entrambe le condizioni. Occorre introdurre nelle definizioni la conformità ai requisiti quali figuranti nella regolamentazione in vigore.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 8

#### *Testo della Commissione*

(8) "materiale certificato": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase o di base;

#### *Emendamento*

(8) "materiale certificato": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase o di base, ***da altro materiale certificato, o eventualmente da materiale di una generazione precedente a quella di base, che rispetta altresì i requisiti fissati per la categoria;***

Or. es

#### *Motivazione*

*Le definizioni dei materiali non sono chiare.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 9

#### *Testo della Commissione*

(9) "materiale standard": il materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale prebase, di base o certificato;

#### *Emendamento*

(9) "materiale standard": il materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale prebase, di base o certificato ***caratterizzato da un'identità e una purezza della varietà sufficienti nonché rispettoso dei requisiti di cui al presente regolamento;***

Or. es

#### *Motivazione*

*I materiali corrispondono a una categoria da cui prendono il nome non solo quando l'origine è quella stabilita ma anche quando rispettano i requisiti fissati nella norma. Affinché un materiale appartenga a una determinata categoria devono ricorrere entrambe le condizioni. Occorre introdurre nelle definizioni la conformità ai requisiti quali figuranti nella regolamentazione in vigore.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) "materiale commerciale":  
materiale riproduttivo vegetale che  
possiede solo l'identità della specie e  
rispetta i requisiti del presente  
regolamento;**

Or. es

*Motivazione*

*Le definizioni dei materiali non sono chiare. Nella proposta della Commissione la categoria "commerciale" è scomparsa ed è quindi necessario aggiungerla.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "categoria": ***materiale prebase, di base, certificato o standard.***

(10) "categoria": ***ognuna delle categorie stabilite nella presente norma per il materiale vegetale.***

Or. es

*Motivazione*

*Una definizione deve essere riferita all'oggetto da definire e non sostituirlo con le varie parti in cui può essere articolato.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. *Alla* Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma**

**3. *La* Commissione presenta una proposta legislativa secondo la procedura**

*dell'articolo 140, che modificano l'allegato I per adattarlo all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei dati economici.*

*legislativa ordinaria riguardo all'adeguamento, alla modifica, all'aggiornamento o all'integrazione delle specie di cui all'allegato I.*

Or. es

*Motivazione*

*Data l'importanza dell'elenco dei generi e delle specie vegetali in questione di cui all'allegato I, alla relativa modifica si dovrebbe applicare la procedura legislativa ordinaria.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano generi o specie il cui materiale riproduttivo vegetale non può essere messo a disposizione sul mercato come materiale standard come disposto nel paragrafo 2.**

*Emendamento*

**3. L'elenco di generi o specie vegetali il cui materiale riproduttivo non è commercializzabile come materiale standard a norma del paragrafo 2 figura all'allegato I bis. La Commissione presenta una proposta legislativa secondo la procedura legislativa ordinaria riguardo all'adeguamento, alla modifica, all'aggiornamento o all'integrazione delle specie di cui al suddetto allegato.**

Or. es

*Motivazione*

*Attualmente esistono settori per i quali è previsto l'obbligo di certificazione dei materiali commercializzati e non si può bloccare il relativo commercio in attesa di un atto della Commissione posteriore al progetto di regolamento in esame. Data l'importanza dell'elenco dei generi e delle specie con certificazione ufficiale obbligatoria di cui all'allegato I bis, alla relativa modifica si dovrebbe applicare la procedura legislativa ordinaria.*



## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 15**

**soppresso**

**Obbligo di appartenenza a cloni iscritti**

***Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a un clone può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.***

Or. es

*Motivazione*

*Il testo non è coerente con la definizione di clone contenuta proprio nel progetto di atto in esame. Quello di clone è un concetto botanico che indica solamente un insieme di piante derivate da altre per moltiplicazione vegetativa e quindi geneticamente identiche e non distinguibili. Non si può registrare una cosa non distinguibile da altre iscrizioni.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali relative a norme di carattere tecnico-scientifico:

3. Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali relative a norme di carattere tecnico-scientifico ***tra cui***:

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno che il paragrafo 3 ponga un limite alle norme internazionali di carattere tecnico e scientifico in quanto non è detto che non esistano altre in futuro.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) I materiali di categoria standard sono soggetti a controlli ufficiali ex post a campione e in funzione del rischio.***

Or. es

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno aggiungere il paragrafo 6 proposto per i materiali di categoria standard, la cui produzione è soggetta al controllo dell'operatore ma che devono essere controllati ex post da parte dei servizi ufficiali, seppur con ispezioni a campione effettuate in funzione del rischio.*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali applicabili delle norme di carattere tecnico-scientifico **quali**:

3. Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali applicabili delle norme di carattere tecnico-scientifico **tra cui**:

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno che il paragrafo 3 delimiti le norme internazionali di carattere tecnico e scientifico in quanto non è detto che non ne esisteranno altre in futuro.*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente ad eseguire la certificazione e a realizzare le etichette ufficiali sotto la supervisione ufficiale conformemente all'articolo 22, lettera a) soltanto se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. es

#### *Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini della supervisione ufficiale di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti eseguono, **almeno una volta l'anno**, audit per accertare che l'operatore professionale adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 23.

#### *Emendamento*

1. Ai fini della supervisione ufficiale di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti eseguono audit per accertare che l'operatore professionale adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 23. **Il loro numero è stabilito in base al rischio di inadempimento delle anzidette prescrizioni.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Non è necessario che si realizzi almeno un audit l'anno, l'importante è che se ne possa effettuare uno laddove risulti giustificato.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Oltre alle ispezioni, ai prelievi di campioni e alle analisi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti possono condurre altre ispezioni in campo, prelevare altri campioni o eseguire altre analisi **su richiesta dell'operatore professionale**.

#### *Emendamento*

3. Oltre alle ispezioni, ai prelievi di campioni e alle analisi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti possono condurre altre ispezioni in campo, prelevare altri campioni o eseguire altre analisi **ove ritenuto necessario**.

Or. es

#### *Motivazione*

*L'incremento di ispezioni o prove deve essere giustificato da una necessità derivata dal controllo e non dettata dalla discrezionalità dell'operatore.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in piccole quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali **o da operatori professionali con non più di dieci dipendenti e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;**

#### *Emendamento*

a) il materiale riproduttivo vegetale **corrisponde a varietà locali di interesse limitato ed** è messo a disposizione sul mercato in piccole quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali.

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario definire chiaramente il concetto di "mercato di nicchia" per evitare che sia utilizzato in maniera indiscriminata. Si tratta di piccoli mercati locali caratterizzati da varietà di interesse appunto locale. Gli operatori con meno di 10 dipendenti rappresentano la maggioranza nel settore del materiale di moltiplicazione e di conseguenza non si possono effettuare distinzioni nei confronti di alcun operatore.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) le quantità massime da mettere a disposizione sul mercato per specie e per operatore.***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre fissare le quantità massime che si possono mettere a disposizione sul mercato, dal momento che in caso contrario si darebbe vita a una rete di operatori parallela che commercializza semi di varietà non iscritte.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 40 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante atti di esecuzione, ad adottare prescrizioni relative alla produzione e alla qualità più rigorose di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 2 o norme di certificazione più rigorose di quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante atti di esecuzione, ad adottare prescrizioni relative alla produzione e alla qualità più rigorose di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 2 o norme di certificazione più rigorose di quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 1, ***oppure regolamentazioni nazionali di specie nell'ambito del titolo III.***

Or. es

*Motivazione*

*Le norme dell'UE, solitamente generiche o volte a fissare requisiti minimi, in determinati casi possono risultare incomplete. Esistono molte specie di interesse nazionale oggetto di regolamentazioni specifiche e addirittura di regimi nazionali di certificazione che è necessario contemplare nel regolamento in esame. Si tratta di specie relative all'ambito del titolo III di cui, proprio per questo, si propone l'inserimento nell'articolo in oggetto.*

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) nel caso **di** semi la germinazione è **soddisfacente**, a seconda dei generi e delle specie in questione, tanto da fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire massima resa e massima qualità della produzione;

##### *Emendamento*

c) nel caso **dei** semi la germinazione **e la purezza specifica sono soddisfacenti**, a seconda dei generi e delle specie **di cui all'allegato I affini a quelli** in questione, tanto da fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire massima resa e massima qualità della produzione;

Or. es

##### *Motivazione*

*La formulazione esistente è limitata alla germinazione, e invece la purezza specifica è molto importante, dal momento che non dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato semi con elevato contenuto di semi di erbe infestanti o impurità. Occorre dare maggiore concretezza ai requisiti da rispettare in maniera "soddisfacente" e si propone quindi che questi ultimi siano simili a quelli imposti per specie affini incluse nell'allegato I.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 48 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle raccomandazioni internazionali relative alle norme applicabili:

##### *Emendamento*

2. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle raccomandazioni internazionali relative alle norme applicabili **tra cui**:

Or. es

##### *Motivazione*

*Non è opportuno che il paragrafo 2 delimiti le norme internazionali di carattere tecnico e scientifico in quanto non è detto che non ne esisteranno altre in futuro.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna un unico registro nazionale delle varietà **e dei cloni** (nel seguito "registro nazionale delle varietà").

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna un unico registro nazionale delle varietà (nel seguito "registro nazionale delle varietà").

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia istituisce, pubblica e aggiorna un registro unico delle varietà **e dei cloni** (nel seguito "registro delle varietà dell'Unione"). Nel registro delle varietà dell'Unione figurano:

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia istituisce, pubblica e aggiorna un registro unico delle varietà (nel seguito "registro delle varietà dell'Unione"). Nel registro delle varietà dell'Unione figurano:

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) le varietà **e i cloni** direttamente **iscritti** nel registro delle varietà dell'Unione in conformità del capo V;

##### *Emendamento*

a) le varietà direttamente **iscritte** nel registro delle varietà dell'Unione in conformità del capo V;

Or. es

##### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) le varietà **e i cloni iscritti** in registri nazionali delle varietà in conformità del capo IV, notificati dagli Stati membri all'Agenzia a norma del capo VI.

##### *Emendamento*

b) le varietà **iscritte** in registri nazionali delle varietà in conformità del capo IV, notificati dagli Stati membri all'Agenzia a norma del capo VI.

Or. es

##### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*



## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 54

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 54*

*soppresso*

#### *Dati riguardanti i cloni*

*I registri nazionali delle varietà e il registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti informazioni relative ai cloni:*

- a) il nome del genere o della specie cui i cloni appartengono;*
- b) il codice di riferimento con cui la varietà alla quale appartiene il clone è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;*
- c) la denominazione della varietà alla quale il clone appartiene e, per le varietà messe a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali sinonimi;*
- d) la data d'iscrizione del clone e se del caso del rinnovo dell'iscrizione;*
- e) la scadenza dell'iscrizione;*
- f) se del caso l'indicazione che la varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione ufficialmente riconosciuta nonché l'indicazione della regione di origine di tale varietà;*
- g) se del caso l'indicazione che il clone contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Nel caso di una varietà **o di un clone notificati** da uno Stato membro all'Agenzia a norma del capo VI, nel registro delle varietà dell'Unione sono inseriti, oltre ai dati di cui agli articoli 53 e 54, i dati seguenti:

#### *Emendamento*

Nel caso di una varietà **notificata** da uno Stato membro all'Agenzia a norma del capo VI, nel registro delle varietà dell'Unione sono inseriti, oltre ai dati di cui agli articoli 53 e 54, i dati seguenti:

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) il codice di riferimento con cui la varietà **o il clone sono stati iscritti** nei registri nazionali delle varietà.

#### *Emendamento*

b) il codice di riferimento con cui la varietà **è stata iscritta** nei registri nazionali delle varietà.

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 65

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 65*

*soppresso*

*1. Un clone può essere iscritto nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:*

*a) appartiene a generi o specie che presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato ed è inserito nell'elenco a norma del paragrafo 3;*

*b) appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV o nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V;*

*c) è stato sottoposto a selezione genetica;*

*d) ha una denominazione ammissibile.*

*2. Per stabilire se una denominazione sia ammissibile secondo quanto contemplato al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 64 con le dovute modifiche. I riferimenti alle varietà presenti all'articolo 64 vanno interpretati come riferimenti a cloni.*

*3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie i cui cloni presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato.*

*4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono quanto segue:*

*a) i cloni appartenenti a generi o specie particolari sono sottoposti a selezione sanitaria per l'iscrizione in un*

*registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;*

*b) i requisiti della selezione sanitaria di cui alla lettera a).*

Or. es

*Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento  
Articolo 70**

*Testo della Commissione*

La data della domanda d'iscrizione è la data **di presentazione presso l'autorità** competente **di una** domanda **che rispetta i** requisiti di contenuto di cui all'articolo 67 e di formato adottati a norma dell'articolo 68.

*Emendamento*

La data della domanda d'iscrizione è la data **dell'inserimento nel registro dell'autorità** competente **che comprova il rispetto, da parte della** domanda, **dei** requisiti di contenuto di cui all'articolo 67 e di formato adottati a norma dell'articolo 68.

Or. es

*Motivazione*

*La data della domanda non può essere quella della consegna all'autorità competente, dal momento che può anche non coincidere con il giorno della presentazione; di conseguenza è più logico che corrisponda a quella del giorno di ricezione.*

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento  
Articolo 73 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il richiedente può svolgere l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se autorizzato dall'autorità competente. L'esame tecnico a

*Emendamento*

1. Il richiedente può svolgere l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se autorizzato dall'autorità competente **o dall'Agenzia,**

cura dal richiedente va svolto in locali appositi, destinati a tale scopo.

***nel caso in cui l'autorità competente non sia sottoposta all'audit dell'Agenzia per la specie in questione, conformemente all'articolo 72.*** L'esame tecnico a cura dal richiedente va svolto in locali appositi, destinati a tale scopo.

Or. es

*Motivazione*

*L'autorità competente di uno Stato membro può non avere le capacità necessarie per realizzare l'audit, che dovrebbe quindi essere affidato all'Agenzia europea.*

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento  
Articolo 73 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell' esame tecnico, l'autorità competente sottopone ad audit i locali e l'organizzazione del richiedente. L'audit verifica che i locali e l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

*Emendamento*

2. Prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame tecnico, l'autorità competente, ***o la Agenzia se del caso,*** sottopone ad audit i locali e l'organizzazione del richiedente. L'audit verifica che i locali e l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

Or. es

*Motivazione*

*L'autorità competente di uno Stato membro può non avere le capacità necessarie per realizzare l'audit, che dovrebbe quindi essere affidato all'Agenzia europea.*

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento  
Articolo 73 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. In base all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può raccomandare al richiedente, ove necessario, azioni volte a

*Emendamento*

4. In base all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, ***o l'Agenzia se del caso,*** può raccomandare al richiedente, ove

garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione.

necessario, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione.

Or. es

*Motivazione*

*L'autorità competente di uno Stato membro può non avere le capacità necessarie per realizzare l'audit, che dovrebbe quindi essere affidato all'Agenzia europea.*

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento  
Articolo 73 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Successivamente alla concessione dell'autorizzazione e all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può eseguire altri audit e, ove necessario, raccomandare al richiedente di adottare, entro un termine specifico, azioni correttive riguardanti i suoi locali e la sua organizzazione.

*Emendamento*

5. Successivamente alla concessione dell'autorizzazione e all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, **o se del caso l'Agenzia**, può eseguire altri audit e, ove necessario, raccomandare al richiedente di adottare, entro un termine specifico, azioni correttive riguardanti i suoi locali e la sua organizzazione.

Or. es

*Motivazione*

*L'autorità competente di uno Stato membro può non avere le capacità necessarie per realizzare l'audit, che dovrebbe quindi essere affidato all'Agenzia europea.*

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento  
Articolo 73 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

L'autorità competente può revocare o modificare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, qualora concluda che i locali e l'organizzazione del richiedente non sono idonei.

*Emendamento*

L'autorità competente **o l'Agenzia** può revocare o modificare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, qualora concluda che i locali e l'organizzazione del richiedente non sono idonei.

*Motivazione*

*L'autorità competente di uno Stato membro può non avere le capacità necessarie per realizzare l'audit, che dovrebbe quindi essere affidato all'Agenzia europea.*

**Emendamento 49****Proposta di regolamento  
Articolo 80 – paragrafo 1***Testo della Commissione***Varietà *e cloni* già *iscritti***

1. In deroga agli articoli da 66 a 79, le autorità competenti registrano nei loro registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE e dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE; ***le autorità competenti iscrivono altresì tutti i cloni iscritti a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE, del capo II della direttiva 2008/62/CE e del capo II, sezione I, e del capo III, sezione I della direttiva 2009/145/CE.***

*Emendamento***Varietà già *iscritte***

1. In deroga agli articoli da 66 a 79, le autorità competenti registrano nei loro registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE e dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE.

*Motivazione*

*Il testo non è coerente con la definizione di clone di cui proprio al progetto di atto in esame. Quello di clone è un concetto botanico che indica solamente un insieme di piante derivate da altre per moltiplicazione vegetativa e quindi geneticamente identiche e non distinguibili. Non si può registrare una cosa non distinguibile da altre registrazioni.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 90**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 90**

**soppresso**

#### **Disposizioni applicabili**

**1. L'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà è disciplinata dalle sezioni 1, 2 e 3 con le dovute modifiche, escluse le seguenti disposizioni:**

**a) le disposizioni relative al contenuto delle domande di cui all'articolo 67;**

**b) le disposizioni relative alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta;**

**c) le disposizioni relative alle varietà con valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile o soddisfacente.**

**2. Per quanto riguarda il contenuto delle domande si applica l'articolo 92 in luogo dell'articolo 67.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 91**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 91**

**soppresso**

#### **Riferimenti**

**Nell'applicare le sezioni 1, 2 e 3 all'iscrizione di un clone in un registro**



*nazionale delle varietà, i riferimenti vanno intesi nel modo seguente:*

- a) i riferimenti alla varietà vanno intesi come riferimenti ai cloni;*
- b) i riferimenti all'articolo 56 vanno intesi come riferimenti all'articolo 65;*
- c) i riferimenti ai requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 vanno intesi come riferimenti alle condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3);*
- d) i riferimenti all'articolo 67, relativo al contenuto delle domande, vanno intesi come riferimenti all'articolo 92.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

#### **Emendamento 52**

##### **Proposta di regolamento Articolo 92**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 92*

*soppresso*

*Contenuto delle domande*

*1. Le domande d'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà contengono i seguenti elementi:*

- a) la richiesta d'iscrizione;*
- b) l'identificazione della varietà cui il clone appartiene;*
- c) il nome e l'indirizzo del richiedente o, se del caso, dei richiedenti congiunti e la procura di ogni mandatario;*
- d) una denominazione provvisoria;*

*e) il nome e l'indirizzo della persona responsabile del mantenimento del clone e l'eventuale codice di riferimento di tale persona;*

*f) una descrizione delle principali caratteristiche del clone e, ove disponibile, un questionario tecnico compilato;*

*g) l'origine geografica del clone;*

*h) informazioni sull'eventuale iscrizione del clone in un altro registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, e, qualora il richiedente ne sia a conoscenza, sull'esistenza di una domanda attesa di decisione relativa all'iscrizione del clone in uno di tali registri;*

*i) per il clone che contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito, la prova che l'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.*

*2. Alla domanda d'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà è allegato un campione del clone di qualità e quantità sufficienti.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento Articolo 93 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Varietà e cloni interessati*

*Varietà **interessate***

*Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

**Emendamento 54****Proposta di regolamento  
Articolo 93***Testo della Commissione*

Il presente capo si applica a varietà **e cloni** non **iscritti** in alcun registro nazionale delle varietà a norma all'articolo 79.

*Emendamento*

Il presente capo si applica a varietà non **iscritte** in alcun registro nazionale delle varietà a norma all'articolo 79.

*Motivazione*

*Il concetto di "clone" è incompatibile con il trattamento delle varietà. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

**Emendamento 55****Proposta di regolamento  
Articolo 94 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. All'iscrizione di una varietà **o di un clone** nel registro delle varietà dell'Unione si applica, con le dovute modifiche, il capo IV, escluse le seguenti disposizioni:

*Emendamento*

1. All'iscrizione di una varietà nel registro delle varietà dell'Unione si applica, con le dovute modifiche, il capo IV, escluse le seguenti disposizioni:

*Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. All'esame delle denominazioni, al mantenimento di varietà **e cloni** e alle esenzioni dalle tariffe d'iscrizione si applicano gli articoli 95, 96 e 97 in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

#### *Emendamento*

2. All'esame delle denominazioni, al mantenimento di varietà e alle esenzioni dalle tariffe d'iscrizione si applicano gli articoli 95, 96 e 97 in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Nell'applicare il capo IV all'iscrizione di una varietà o di **un clone** nel registro delle varietà dell'Unione, i riferimenti vanno intesi come segue:

#### *Emendamento*

3. Nell'applicare il capo IV all'iscrizione di una varietà nel registro delle varietà dell'Unione, i riferimenti vanno intesi come segue:

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 96 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Mantenimento delle varietà **e dei cloni**

Mantenimento delle varietà

Or. es

*Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le varietà **e i cloni iscritti** nel registro delle varietà dell'Unione sono mantenute dal richiedente o da un soggetto terzo che agisce di comune accordo con il richiedente stesso. Il nome del terzo soggetto è comunicato all'Agenzia.

1. Le varietà **iscritte** nel registro delle varietà dell'Unione sono mantenute dal richiedente o da un soggetto terzo che agisce di comune accordo con il richiedente stesso. Il nome del terzo soggetto è comunicato all'Agenzia.

Or. es

*Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I soggetti di cui al paragrafo 1 registrano

3. Le persone di cui al paragrafo 1

e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà *o del clone*. Le autorità competenti hanno la possibilità di controllare il mantenimento della varietà o del clone in qualunque momento mediante tali dati. Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale prebase, di base, certificato e standard nonché alle fasi della produzione precedenti il materiale prebase.

registrano e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà. Le autorità competenti hanno la possibilità di controllare il mantenimento della varietà o del clone in qualunque momento mediante tali dati. Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale prebase, di base, certificato e standard nonché alle fasi della produzione precedenti il materiale prebase.

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

### **Emendamento 61**

#### **Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. L'Agenzia controlla le modalità di esecuzione del mantenimento e, a questo fine, essa può prelevare campioni di varietà **e di cloni**.

##### *Emendamento*

4. L'Agenzia controlla le modalità di esecuzione del mantenimento e, a questo fine, essa può prelevare campioni di varietà.

Or. es

#### *Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

### **Emendamento 62**

#### **Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene il mantenimento

##### *Emendamento*

5. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene il mantenimento

della varietà ***o del clone*** assiste l'Agenzia nello svolgimento dei controlli relativi a tale mantenimento.

della varietà assiste l'Agenzia nello svolgimento dei controlli relativi a tale mantenimento.

Or. es

*Motivazione*

*Si tratta di un concetto non coerente con la definizione stessa di clone. Il materiale clonale è geneticamente indistinguibile, non ha una denominazione precisa al di là del riferimento alla varietà ed è esente dall'esame ai fini dell'ipotetica iscrizione.*

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera k**

*Testo della Commissione*

k) "provenienza": il luogo in cui si trova un soprassuolo;

*Emendamento*

k) "provenienza": il luogo in cui si trova ***una fonte di semi*** o un soprassuolo;

Or. es

*Motivazione*

*Anche alle fonti di semi, come all'origine, è opportuno assegnare un luogo nonché una regione di provenienza.*

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera q**

*Testo della Commissione*

q) "controllato": derivato da materiale forestale di base prodotto da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscele di cloni di qualità superiore;

*Emendamento*

q) "controllato": derivato da materiale forestale di base prodotto da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscele di cloni di qualità superiore ***necessariamente dimostrata mediante analisi comparative oppure stimata a partire dalla valutazione genetica dei componenti dei materiali forestali di base;***

Or. es

*Motivazione*

*Conformità a quanto stabilito nella direttiva attuale.*

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento  
Articolo 110 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri delimitano le regioni di provenienza del materiale forestale di base costituito da soprassuoli o fonti di semi e destinato alla produzione di materiale riproduttivo forestale nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato".

*Emendamento*

1. Gli Stati membri delimitano **per le specie di cui all'allegato IX** le regioni di provenienza del materiale forestale di base costituito da soprassuoli o fonti di semi e destinato alla produzione di materiale riproduttivo forestale nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato".

Or. es

*Motivazione*

*È opportuno indicare nello specifico per quali specie sussiste l'obbligo di stabilire regioni di provenienza.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 112 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale.

*Emendamento*

2. Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco **o catalogo** nazionale.

Or. es

*Motivazione*

*Si propone l'inserimento del termine "catalogo" in quanto è quello finora utilizzato ed è ampiamente riconosciuto.*



## Emendamento 67

### Proposta di regolamento

#### Articolo 112 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) categoria *alla cui produzione è destinato il materiale forestale di base*;

##### *Emendamento*

b) categoria *del materiale riproduttivo forestale*;

Or. es

##### *Motivazione*

*Non è il caso di parlare di destinazione produttiva del materiale di base ma piuttosto di livelli di materiale riproduttivo in funzione della destinazione produttiva.*

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Articolo 112 – paragrafo 4 – lettera f – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza e posizione geografica definita dall'estensione latitudinale e longitudinale;

##### *Emendamento*

i) nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza e posizione geografica definita *dalla latitudine, dalla longitudine o* dall'estensione latitudinale e longitudinale;

Or. es

##### *Motivazione*

*La formulazione deve essere la stessa della categoria "selezionato".*

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 117 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Il materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui

##### *Emendamento*

4. Il materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui

all'allegato IX può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria "selezionato" solo se è ottenuto da propagazione in massa da seme.

all'allegato IX, **quando la riproduzione avviene per via vegetativa**, può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria "selezionato" solo se è ottenuto da propagazione in massa da seme.

Or. es

#### *Motivazione*

*Non è stata menzionata la particolarità del caso che si intende delimitare.*

### **Emendamento 70**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

***a) i numeri dei certificati principali rilasciati a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, o il riferimento ad altro documento disponibile in conformità dell'articolo 122, paragrafo 4;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. es

#### *Motivazione*

*Non si capisce per quale motivo sia inserita la lettera, dal momento che le informazioni in questione sono già obbligatorie in virtù dell'articolo 123 e che non è necessario fare chiaramente riferimento alla genesi del certificato principale.*

### **Emendamento 71**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 140 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

***2. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20,***

##### *Emendamento*

***2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, all'articolo 20, paragrafi 2 e 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3,***

**paragrafo 4**, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, **all'articolo 44, paragrafo 1**, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, **all'articolo 65, paragrafo 3**, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e **all'articolo 138, paragrafo 1**, è **conferita** alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, **all'articolo 73, paragrafo 3**, all'articolo 74, paragrafo 1, **all'articolo 87, paragrafo 3, all'articolo 107, paragrafo 4**, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 107 e all'articolo 135, paragrafo 3, è **conferito** alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Or. es

#### Motivazione

*Alcuni riferimenti dell'articolo sono incorretti o incompleti e devono essere modificati. Inoltre, il potere di adottare atti delegati non dovrebbe essere conferito alla Commissione per un periodo indeterminato ma per cinque anni tacitamente prorogati salvo obiezione a tale proroga da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.*

#### Emendamento 72

##### Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 3

###### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3**, all'articolo 14, paragrafo 3, **all'articolo 15, paragrafo 5**, all'articolo 16, **paragrafo 2**,

###### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, **paragrafi 2 e 4**, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, all'articolo 20, **paragrafi 2**

all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20, **paragrafo 4**, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, **all'articolo 44, paragrafo 1**, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, **all'articolo 65, paragrafo 3**, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 **e all'articolo 138, paragrafo 1**, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

**e 4**, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, **all'articolo 73, paragrafo 3**, all'articolo 74, paragrafo 1, **all'articolo 87, paragrafo 3, all'articolo 107, paragrafo 4**, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, **e** all'articolo 135, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. es

### *Motivazione*

*Alcuni riferimenti dell'articolo sono incorretti o incompleti e devono essere modificati.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Un atto delegato adottato in conformità **all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3**, all'articolo 14, paragrafo 3, **all'articolo 15, paragrafo 5**, all'articolo 16, **paragrafo 2**, all'articolo 17, paragrafo

#### *Emendamento*

5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, **paragrafi 2 e 4**, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, all'articolo 20, **paragrafi 2 e 4**, all'articolo 21,

4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20, **paragrafo 4**, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, **all'articolo 44, paragrafo 1**, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, **all'articolo 65, paragrafo 3**, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e **all'articolo 138, paragrafo 1**, entra in vigore solo se, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, **all'articolo 73, paragrafo 3**, all'articolo 74, paragrafo 1, **all'articolo 87, paragrafo 3, all'articolo 107, paragrafo 4**, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, e all'articolo 135, paragrafo 3, entra in vigore solo se, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

#### *Motivazione*

*Alcuni riferimenti dell'articolo sono incorretti o incompleti e devono essere modificati.*

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Allegato I bis***

***GENERI E SPECIE CON  
CERTIFICAZIONE UFFICIALE  
OBBLIGATORIA***

***Agrostis canina L.***

*Agrostis capillaris* L.  
*Agrostis gigantea* Roth  
*Agrostis stolonifera* L.  
*Alopecurus pratensis* L.  
*Arachis hypogaea* L.  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex  
J. Presl & C. Presl  
*Avena nuda* L.  
*Avena sativa* L. (*A. byzantina* K. Koch  
*inclusa*)  
*Avena strigosa* Schreb.  
*Beta vulgaris* L.  
*Brassica juncea* (L.) Czern.  
*Brassica napus* L.  
*Brassica nigra* (L.) W. D. J. Koch  
*Brassica oleracea* L.  
*Brassica rapa* L.  
*Bromus catharticus* Vahl  
*Bromus sitchensis* Trin.  
*Cannabis sativa* L.  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Citrus* L.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Dactylis glomerata* L.  
*Festuca arundinacea* Schreb.  
*Festuca filiformis* Pourr.  
*Festuca ovina* L.  
*Festuca pratensis* Huds.  
*Festuca rubra* L.  
*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina  
× *Festulolium* Asch. et Graebn.  
*Galega orientalis* Lam.  
*Glycine max* (L.) Merrill  
*Gossypium* L.

*Hedysarum coronarium L.*  
*Helianthus annuus L.*  
*Hordeum vulgare L.*  
*Linum usitatissimum L.*  
*Lolium × boucheanum Kunth*  
*Lolium multiflorum Lam.*  
*Lolium perenne L.*  
*Lotus corniculatus L.*  
*Lupinus albus L.*  
*Lupinus angustifolius L.*  
*Lupinus luteus L.*  
*Medicago lupulina L.*  
*Medicago sativa L.*  
*Medicago × varia T. Martyn*  
*Onobrychis viciifolia Scop.*  
*Oryza sativa L.*  
*Papaver somniferum L.*  
*Phalaris aquatica L.*  
*Phalaris canariensis L.*  
*Phleum nodosum L. (antes Phleum bertolonii DC.)*  
*Phleum pratense L.*  
*Pisum sativum L.*  
*Poa annua L.*  
*Poa nemoralis L.*  
*Poa palustris L.*  
*Poa pratensis L. Poa trivialis L.*  
*Raphanus sativus L.*  
*Secale cereale L.*  
*Sinapis alba L.*  
*Solanum tuberosum L.*  
*Sorghum bicolor (L.) Moench*  
*Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf*

*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf  
*Trifolium alexandrinum* L.  
*Trifolium hybridum* L.  
*Trifolium incarnatum* L.  
*Trifolium pratense* L.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium resupinatum* L.  
*Trigonella foenum-graecum* L.  
× *Triticosecale* Wittm. ex A. Camus  
*Triticum aestivum* L.  
*Triticum durum* Desf.  
*Triticum spelta* L.  
*Vicia faba* L.  
*Vicia pannonica* Crantz  
*Vicia sativa* L.  
*Vicia villosa* Roth  
*Vitis* L., solo portinnesti o barbatelle  
*Zea mays* L.

Or. es